

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Modifica del 29 agosto 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 dicembre 2002¹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ Possono beneficiare degli aiuti finanziari:

- a. gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 2 e 5;
- b. le strutture di cui all'articolo 8;
- c. i Cantoni e i Comuni per progetti ai sensi dell'articolo 14a.

Titolo prima dell'art. 14a

Sezione 5a: Aiuti finanziari per progetti pilota sull'introduzione di buoni di custodia

Art. 14a

¹ La Confederazione può, in deroga all'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, erogare aiuti finanziari per progetti pilota di Cantoni e Comuni che prevedono il rilascio a singole persone di buoni per la custodia di bambini in strutture di custodia collettiva diurna.

² I progetti pilota devono permettere di sperimentare sistemi di buoni di custodia finalizzati ad ampliare l'offerta mediante il trasferimento dei sussidi dagli offerenti ai genitori richiedenti.

³ La Confederazione partecipa ai costi dei progetti pilota per tre anni al massimo e in misura non superiore al 30 per cento. Sono considerati costi dei progetti pilota i costi dei buoni di custodia e quelli della conduzione e valutazione dei progetti.

¹ RS 861.1

⁴ I Cantoni e i Comuni accordano annualmente alle strutture di custodia collettiva diurna e ai progetti pilota almeno lo stesso volume complessivo di sussidi destinato alle strutture di custodia collettiva diurna nell'anno civile precedente l'inizio del progetto.

⁵ L'Ufficio stipula con i Cantoni e i Comuni contratti di prestazione che definiscono gli obiettivi del progetto pilota, la partecipazione finanziaria della Confederazione e le modalità di pagamento e disciplinano l'accompagnamento scientifico del progetto, la stesura di rapporti periodici e l'esecuzione della valutazione finale.

⁶ Il rapporto elaborato nell'ambito della valutazione è trasmesso per conoscenza al Dipartimento federale dell'interno.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.

29 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz